

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata " AlassioSalute".

ARTICOLO 2

La società, a tutti gli effetti, assume la denominazione sociale SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O SRL

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale in Alassio in via della Chiusetta 12

Nelle forme di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, depositi, uffici, recapiti, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

Il domicilio di ogni socio, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci; in mancanza si intende presso la sede sociale.

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2090, salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberate dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5

La società ha per oggetto, con le modalità previste e nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previsto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n° 502/1992 come modificato dai Decreti Legislativi n° 517/1993 e n° 229/1999 e successive variazioni:

- 1) L'organizzazione e la gestione sia per conto proprio sia per conto di terzi, di mezzi, servizi e strutture in genere, quali case di cura, day-hospital, ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, studi specialistici destinati all'esercizio da parte di soggetti regolarmente abilitati, della professione medico chirurgica, della terapia, dell'assistenza ambulatoriale in regime di degenza diurna e notturna ai fini di diagnosi, cura a riabilitazione.
- 2) l'attività, strumentale, di ricerca e studio, utilizzando anche i propri locali e strutture attrezzate, in campo medico, biomedico e delle biotecnologie, incluse operazioni telematiche, elaborazioni di programmi, prodotti video ed editoriali, con esplicita esclusione delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette;
- 3) l'organizzazione nei propri locali o altrove di corsi, seminari, conferenze, convegni, congressi, scuole, gruppi di studio e ricerche, a livello privato ed anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca e formazione italiane ed estere; creazione e pubblicazione di documenti, filmati, video ed audiocassette, libri,

opuscoli, edizioni attinenti all'attività svolta nei limiti consentiti dalla legislazione vigente;

- 4) la locazione di immobili, propri o locati, arredati ed attrezzati per uso ufficio, studio medico, laboratori di analisi, presidi sanitari, e quant'altro preveda l'aggiunta di attrezzature e/o arredamenti per l'esercizio di arti, professioni, attività commerciali e di produzione;
- 5) essa può, in relazione allo scopo suddetto, anche in Consorzio o in Associazione temporanea con altre imprese compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- 6) La gestione, sia in conto proprio che per conto terzi di ambulatori fisioterapici e riabilitativi, di centri di benessere psico-fisico in genere, di centri estetici e di centri sportivi e ricreativi;
- 7) La consulenza in materia di organizzazione e di gestione, di ambulatori fisioterapici e riabilitativi, di centri di benessere psico-fisico in genere, di centri estetici e di centri sportivi e ricreativi;
- 8) La società potrà altresì richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere e concedere licenze e/o concessioni d'uso per diritti acquisiti ed inoltre potrà gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e know how in tutti i paesi del mondo;
- 9) La società potrà compiere, sia in Italia sia all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale od ad esso comunque pertinenti; stipulare contratti ed acquisire ordinativi; assumere e concedere rappresentanze di qualsiasi tipo, istituire filiali ed agenzie; partecipare a gare d'appalto; promuovere la commercializzazione della propria attività anche con la partecipazione a manifestazioni fieristiche; assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi, enti, società consortili nei limiti consentiti dalla legge, in raggruppamenti o associazioni di imprese anche temporanee ed operanti nell'ambito internazionale nonché concedere garanzie personali e reali d'ogni genere con particolare riguardo al rilascio di fidejussioni e alla concessione d'ipoteche anche nell'interesse di terzi purché al fine del raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui ipotecari ordinari ed agevolati, effettuare qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto nei limiti di disponibilità consentiti, rilasciare effetti cambiari ed altri titoli di credito ed

obbligazioni di qualsiasi specie, nonché prestare avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche ed ogni altra garanzia in genere nell'interesse di persone, società, cooperative ed enti, collegati e non con la società, che siano richieste da Banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito Finanziari e in genere; le attività finanziarie dovranno essere svolte in maniera non prevalente e nell'assenza dei divieti previsti dalla legge (con particolare riguardo alle leggi n° 1 e n°197 del 1991 e al T.U. numero 385/1993) e non nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 6

Possono essere soci esclusivamente i medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali o dei comuni comprendenti più Aziende Sanitarie Locali in cui esse operano, così come previsto dall'articolo 40 del citato Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previsto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n° 502/1992 come modificato dai Decreti Legislativi n° 517/1993 e n° 229/1999 e successive variazioni.

I soci si impegnano al rispetto di quanto disposto dal sopraccitato Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previsto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n° 502/1992 come modificato dai Decreti Legislativi n° 517/1993 e n° 229/1999 e successive variazioni nonché all'osservanza del Codice Deontologico Professionale vigente ed al rispetto dei patti parasociali approvati dagli stessi soci.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è di **Euro 27.000,00 (ventisette mila/00)** ed è diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea assunta nelle forme di legge.

Le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, proporzionalmente al numero di quote possedute. L'offerta in opzione deve essere comunicata a ciascun Socio a mezzo lettera raccomandata.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere proporzionalmente le quote rimaste non optate nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre aziende o di acquistare singole attività patrimoniali, mediante conferimenti in natura.

I soci possono inoltre effettuare finanziamenti alla Società a qualunque titolo e modo nel rispetto delle norme vigenti al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Se non espressamente previsto da una delibera dell'Assemblea dei Soci gli eventuali finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società si intenderanno fatti a tasso zero (0%), e non saranno, pertanto, produttivi d'interesse alcuno. Questa previsione tiene luogo ad ogni effetto della formale deliberazione dell'Assemblea dei soci, che si intende fino da ora assunta con l'approvazione del presente statuto.

Tale acquisizione di fondi non costituisce raccolta di risparmio se nel rispetto altresì dell'articolo 11, comma 1 D. L. 1 settembre 1993 n° 385 e delibera C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) 3 marzo 1994 e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

Le quote sono nominative e trasferibili anche per atto fra vivi. Nel caso di trasferimento della quota sociale per atti "inter vivos" è riservato ai soci il diritto di prelazione. La quota sociale dovrà essere valutata in proporzione al patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato dai soci.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione, deve, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicarlo agli altri soci, indicando il prezzo di trasferimento, le modalità di pagamento ed il nominativo del cessionario ed assegnando agli altri soci un termine non inferiore a novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato dal cedente, la quota si intenderà liberamente cedibile. Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve darne comunicazione al socio cedente, a mezzo lettera raccomandata A. R. nei termini previsti dall'offerta; nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo competerà agli stessi in proporzione alle quote di partecipazione.

ARTICOLO 9

Le quote ed i diritti connessi e/o relativi non possono essere cedute a soggetti terzi privi degli idonei requisiti soggettivi di abilitazione all'esercizio della professione medica nei settori di operatività della Società e della certificazione all'attività di medicina di gruppo da parte degli organi competenti prescritti per la partecipazione alla Società.

Il trasferimento delle quote e dei diritti connessi e/o relativi a terzi muniti dei requisiti soggettivi di cui al precedente comma non può comunque avvenire senza il preventivo consenso dell'assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Il socio che intenda cedere la propria quota o diritti di opzione ad un terzo o che intenda sottoporle a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione preposto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, indicando la persona del potenziale acquirente e le relative condizioni.

E' rimessa all'assemblea ordinaria, prontamente convocata dall'organo di amministrazione con l'indicazione della persona del potenziale acquirente e delle relative condizioni, la decisione sul gradimento dell'alienazione a terzi delle quote o diritti di opzione (a qualunque titolo).

L'eventuale diniego al gradimento dovrà essere comunicato al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le quote alla persona indicata nella comunicazione.

L'assemblea dei soci che neghi il proprio gradimento al prospettato trasferimento non è tenuta a motivare il rifiuto, ma è invece tenuta ad indicare, entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione indicata nel comma uno, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

La cessione effettuata in difformità da quanto previsto nel presente articolo non produce effetto verso la Società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della Società.

ARTICOLO 10

In caso di recesso la quota sarà valutata in proporzione al patrimonio netto determinato al momento del recesso.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio o persona non socia, tenendo presenti peraltro i divieti di cui all'art. 2372 C.C.

ARTICOLO 11

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria nei casi e modi di legge, con avviso da spedirsi, mediante lettera raccomandata, ai soci almeno otto giorni prima della adunanza nel domicilio risultate dal libro dei soci. L'assemblea potrà essere convocata, anche in altri luoghi che non siano quelli ove ha sede la società purché in Italia.

L'assemblea sarà validamente costituita anche senza la preventiva convocazione di cui sopra

quando siano presenti l'Amministratore Unico, o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti i Sindaci Effettivi, se nominati, e sia presente o rappresentato di persona o per delega l'intero capitale sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, quando a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È ammessa la possibilità, nel caso che le vigenti disposizioni di legge lo consentano, che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- . sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- . sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- . sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- . vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Realizzandosi queste condizioni, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nel medesimo luogo deve essere presente il segretario della riunione per consentire la verbalizzazione e la sottoscrizione sull'apposito libro.

ARTICOLO 13

L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

In mancanza, funzionerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere, regolare, a norma di legge, la discussione e stabilire le norme per le singole votazioni.

La designazione del Segretario sarà fatta dall'assemblea. Il segretario dell'assemblea potrà essere scelto anche fra i non soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni in sede ordinaria saranno prese con le maggioranze previste dall'art. 2486

C.C. mentre in sede straordinaria l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60 % (sessanta per cento) del Capitale Sociale.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

L'amministrazione della società potrà essere affidata ad uno o più Amministratori soci o non soci, nominati dall'assemblea ordinaria che ne determinerà anche il numero e l'eventuale compenso. Ove gli Amministratori siano più di uno, si costituiranno in Consiglio di Amministrazione, composto da due a tre membri, nominando fra di loro un Presidente dello stesso ed, ove lo riterranno opportuno, uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della loro delega. Nel caso in cui la Società sia amministrata da due soli amministratori e siano stati nominati dei Consiglieri Delegati, qualora si verifichi, in seno al Consiglio, discordia circa la revoca di una o di entrambe le deleghe, ambedue gli Amministratori decadranno dall'Ufficio.

ARTICOLO 16

I componenti del Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Unico, durano in carica per il periodo che di volta in volta, verrà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

I soci potranno deliberare la corresponsione di un compenso annuale agli amministratori che prestano la propria opera continua a favore della Società, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nonché eventuali indennità per la cessazione di tale rapporto (ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 TUIR).

ARTICOLO 17

L'organo amministrativo avrà i poteri di gestione e rappresentanza della società. Sia all'Amministratore Unico sia al Consiglio di Amministrazione, se nominato, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori anche generali e procuratori nonché mandati in genere per determinati atti o categorie di atti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, si intendono legalmente ed efficacemente adottate, quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscano.

Gli amministratori saranno rieleggibili dall'assemblea in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 18

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con avviso inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nel caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo convocato nell'avviso di convocazione, purché in Italia od in altro Paese dell'Unione Europea

È ammessa la possibilità, nel caso che le vigenti disposizioni di legge lo consentano, che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da un Amministratore Delegato oppure dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri, in caso di parità, e solo nel caso di Consiglio composto da almeno tre membri, prevale il voto di chi presiede. Anche senza formalità di convocazione, sono comunque valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione se presenti tutti i Consiglieri ed i componenti il Collegio Sindacale, ove nominato.

ARTICOLO 19

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e allo o agli Amministratori Delegati, se nominati, disgiuntamente fra loro, nei limiti delle deleghe loro conferite, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 20

La società provvede ad assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, il debito delle sanzioni tributarie che dovessero essere irrogate ai propri Amministratori, rappresentanti e mandatari, addivenendo al pagamento delle somme di denaro in cui consista la sanzione pecuniaria amministrativa ed eventuali oneri accessori che siano irrogati ad un proprio Amministratore, rappresentante e mandatario, autore di violazioni di norme tributarie, il quale abbia agito nell'ambito del suo mandato, ufficio o delle sue

mansioni e nel limite dei suoi poteri, salvo che l'autore della violazione abbia agito intenzionalmente in danno alla società o di sue controllate, collegate o controllanti.

Tale obbligo viene assunto dalla società anche nei confronti dei soggetti per i quali è venuto meno il rapporto di amministrazione, rappresentanza e mandato, qualora la sanzione sia relativa a comportamenti od omissioni realizzati nel corso del rapporto.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21

Il Collegio Sindacale, se nominato, sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Dagli utili netti del bilancio dovrà essere destinata al fondo di riserva una somma pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili stessi, in conformità e nei limiti di cui all'art. 2430 del C.C.

Inoltre saranno prelevate quelle somme ritenute necessarie per la costituzione di eventuali riserve speciali che potranno essere deliberate dall'Assemblea.

Il residuo sarà ripartito fra le quote in proporzione alle stesse.

ARTICOLO 24

Qualunque controversia, escluse quelle di competenza inderogabile della Autorità Giudiziaria, fosse per insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società o tra i soci ed aventi causa di un socio, o tra aventi causa di un socio e la società, in dipendenza dei rapporti sociali e del presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della società, sarà demandata, per la sua risoluzione ad un Collegio Arbitrale, composto da tre persone nominate, due dalle parti in contrasto e la terza dalle due così nominate.

In difetto di nomina del terzo arbitro e di uno degli arbitri di parte, alla stessa procederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Savona, ad istanza della parte più diligente. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri, tutti nominati di comune accordo fra le parti stesse o, in difetto di comune accordo, entro venti giorni dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di Savona ad istanza della parte più diligente, intimate le altre.

In questo caso, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del

Tribunale di Savona designerà anche il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà con equità con arbitrato rituale ed il suo giudizio sarà inappellabile.

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.

